
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Atto d'appello che non individua le parti contestate della motivazione, né in modo specifico e chiaro gli errori nella ricostruzione del fatto: inammissibilità

L'art. 342 c.p.c., nella formulazione prevista dalla legge n. 7.8.2012, m. 134, di conversione dell'art. 54, D.L. 22.06.2012, n. 83, applicabile con riferimento agli appelli introdotti a partire dall'11 settembre 2012 (art. 54, commi 2° e 3°, D.L. 83/2012), impone, a pena di inammissibilità, che, in sostanza, l'appello debba individuare in modo specifico e chiaro le parti del provvedimento oggetto di doglianza, le modifiche da apportare al provvedimento impugnato con riguardo alla ricostruzione del fatto e il rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum. Pertanto, è inammissibile ex art. 342 c.p.c. l'atto di appello che non individua le parti contestate della motivazione, né in modo specifico e chiaro gli errori nella ricostruzione del fatto i quali la cui correzione rileverebbe come causa immediatamente determinativa della richiesta riforma integrale della decisione.

...omissis...

a. L'art. 342 c.p.c., nella formulazione prevista dalla legge n. 7.8.2012, m. 134, di conversione dell'art. 54, D.L. 22.06.2012, n. 83, applicabile con riferimento agli appelli introdotti a partire dall'11 settembre 2012 (art. 54, commi 2° e 3°, D.L. 83/2012), impone, a pena di inammissibilità, che l'atto di appello contenga: "1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata". In sostanza l'appello deve individuare in modo specifico e chiaro le parti del provvedimento oggetto di doglianza, le modifiche da apportare al provvedimento impugnato con riguardo alla ricostruzione del fatto e il rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decum.

b. Nel caso di specie, l'atto di appello, non individua le parti contestate della motivazione, né in modo specifico e chiaro gli errori nella ricostruzione del fatto i quali la cui correzione rileverebbe come causa immediatamente determinativa della richiesta riforma integrale della decisione; al contrario, l'atto di appello affastella o riporta confusamente passi ad estrapolazioni di parti di verbali di prova, citazioni giurisprudenziali, generiche argomentazioni di diritto.

c. La conseguenza della violazione dell'art. 342 c.p.c. è l'inammissibilità.

d. L'art. 345 c.p.c. stabilisce che nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove rispetto a quelle proposte in primo grado.

e. Dal confronto tra il petitum di primo grado e il petitum di questo grado di giudizio (v. punti 2 e 3), emerge che, nel caso di specie, nel giudizio di appello sono state proposte domande nuove rispetto a quelle proposte in primo grado.

f. La conseguenza della violazione dell'art. 345 c.p.c. è l'inammissibilità delle domande nuove.

g. Alla inammissibilità dell'appello segue che:

- la sentenza impugnata deve essere confermata;
- la Pxxxx deve essere condannata al pagamento delle spese del grado ai sensi dell'art. 91 c.p.c.;
- la xxxx deve essere condannata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, al versamento dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara inammissibile l'appello proposto da xxxxavverso sentenza del Giudice di Pace di Lucca n. 1032 del 15.6.2012;

condanna xxxxx rifondere xxxxx, quale amministratore del condominio "omissis" le spese del grado, che liquida, in totale, in E 2500,00, oltre spese forfetarie, Iva e cap, come per legge;

condanna oxxxxxal versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.